

PRINCIPI GENERALI DEI DISCIPLINARI DELL'ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA



Art. 9 L.P. 13/2010 “Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese”

Aggiornato al 30 gennaio 2016

Principi generali dei disciplinari dell'ES trentina – versione 30 gennaio 2016

PREMESSE

Il presente documento illustra le modalità di funzionamento dei disciplinari previsti dall'art. 9 co. 1 della LP 13/2010 (di seguito **Legge**). Tale articolo prevede che il Tavolo provinciale dell'economia solidale (di seguito **TES**) definisca un disciplinare per ciascuno dei **settori**¹ previsti dalla Legge all'art. 3 co. 2. Nel disciplinare sono contenuti i criteri necessari a identificare gli Attori dell'Economia Solidale (di seguito **AES**) ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge.

All'interno del panorama nazionale si tratta della prima esperienza di redazione di un disciplinare atto a fissare dei criteri per l'attribuzione della qualifica di AES. Un'esperienza in parte simile è stata intrapresa dalla sola regione Lazio che nel 2010 ha predisposto i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco regionale degli AES². Ma tali requisiti non sono stati resi operativi in quanto la legge non è stata mai implementata. Rispetto all'esperienza del Lazio, il TES ha deciso di dotarsi di disciplinari che non si risolvano in una semplice attestazione dei requisiti per accedere alla qualifica di AES ma traccino un percorso che stimoli l'AES a migliorare continuamente i propri comportamenti socio-ambientali.

A seguito di ciò nel corso del 2015 il TES ha deciso di procedere all'approvazione e alla messa in opera di singoli disciplinari, rispetto all'alternativa di approvarli tutti in un unico momento. Questo perché si riteneva che la stesura di ciascun singolo disciplinare, e la sua implementazione, potesse apportare contributi migliorativi validi anche per i disciplinari già approvati.

Infine altri due elementi di cui si è tenuto, e si terrà, conto nella redazione dei disciplinari e che hanno portato il TES a predisporre dei disciplinari quanto più “agili e snelli”:

- la volontà che questi non si risolvano in un nuovo “pesante” aggravio amministrativo per chi li vuole implementare. Ci sarà infatti la necessità di nuovi adempimenti formali (es. autocertificazioni, bilanci,...) ma questi cercheranno di essere mantenuti a livelli minimi, pur nel rispetto delle necessarie formalità previste;
- la mancanza di specifiche risorse, e di indicazioni nella Legge, in merito al sistema dei controlli che, almeno in una prima fase, dovranno essere effettuati dalla stessa Segreteria del TES (di seguito Segreteria), nel duplice ruolo di consulente/controllore.

Il presente documento è un aggiornamento di quello predisposto in data 6 luglio 2015 e lo sostituisce integralmente. Tale aggiornamento è stato approntato successivamente all'approvazione di tutti e 13 i disciplinari “sperimentali” durante l'anno 2015 e contestualmente all'approvazione dei nuovi disciplinari avvenuta nel febbraio 2016. L'approvazione della nuova versione dei disciplinari si è resa necessaria per “omogeneizzare” tutti i disciplinari e per passare dalla fase “sperimentale” del 2015 a quella pienamente operativa del 2016.

1 Prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici, commercio equo e solidale, welfare di comunità, filiera corta e garanzia della qualità alimentare, edilizia sostenibile e bioedilizia, risparmio energetico ed energie rinnovabili, finanza etica, mobilità sostenibile, riuso e riciclo di materiali e beni, sistemi di scambio locale, software libero, turismo responsabile e sostenibile, consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

2 Disposizioni attuative artt. 6 e 16 L.R. 04/08/2009 n. 20

LA “SPERIMENTALITA” DEL DISCIPLINARE

Come prima accennato nel 2015 si è deciso di approvare e implementare i disciplinari uno alla volta, e non tutti in un unico momento, e di attribuire agli stessi la qualifica di “**sperimentali**”. Con disciplinari “sperimentali” si intendevano dei disciplinari non ancora in grado di attribuire la qualifica di AES ai sensi della Legge, essendo ancora uno strumento propedeutico al vero e proprio disciplinare previsto dalla Legge.

L'ipotesi di lavoro prevedeva di approvare tutti i disciplinari “sperimentali” entro la fine dell'anno 2015, per poter poi approvare i disciplinari “**ufficiali**” nei primi mesi del 2016. La tempistica è stata rispettata e quindi il documento attuale descrive il funzionamento dei disciplinari “ufficiali”, quelli che per la prima volta permetteranno l'iscrizione all'apposito elenco provinciale. L'iscrizione in detto elenco permetterà la fruizione dei benefici previsti dalla Legge.

PRINCIPI GENERALI DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare è lo strumento che la Legge prevede per l'identificazione degli AES, sulla base dei criteri ivi contenuti. La stessa Legge, prima dei criteri previsti dal disciplinare, detta alcuni pre-requisiti che devono essere rispettati per l'attribuzione della qualifica di AES. Per ciascuno dei settori previsti dalla Legge è richiesta l'approvazione di un proprio disciplinare.

I pre-requisiti

Prima della verifica dei criteri previsti dal disciplinare, la Legge prevede la sussistenza di due pre-requisiti che devono essere rispettati dagli “aspiranti” AES:

- all'art. 3 co. 2 vengono elencati quelli che sono i settori dell'economia solidale (requisito soggettivo). Tali settori sono dettagliati più o meno puntualmente dell'Allegato A della Legge;
- all'art. 2 co. 3 si prevede che gli AES che svolgono attività economiche abbiano almeno il 50% del proprio fatturato riconducibile a uno o più settori dell'economia solidale (requisito produttivo).

Questo significa che, prima di verificare i criteri contenuti nei disciplinari, gli aspiranti AES dovranno dimostrare di svolgere la propria attività economica nei settori previsti (requisito soggettivo) per almeno il 50% del proprio fatturato (requisito produttivo). Per meglio dettagliare il requisito soggettivo in alcuni settori si richiede la presenza di determinate certificazioni rilasciate da soggetti terzi: in questo caso oltre alle certificazioni richiamate dal disciplinare la Segreteria potrà valutarne altre purché di standard simili.

Gli obiettivi del disciplinare: l'individuazione degli AES e il “miglioramento continuo”

Nella realizzazione del disciplinare il TES ha deciso di dotarsi di uno strumento che, oltre all'individuazione degli AES, permetta anche di tracciare un percorso virtuoso volto a migliorarne i comportamenti socio-ambientali.

Questo perché si ritiene importante che il disciplinare non sia solo uno strumento che identifichi o meno chi è AES (criterio “dentro o fuori”) ma bensì incentivi l'AES ad adottare una serie di azioni volte a migliorare i propri comportamenti socio-ambientali (criterio “miglioramento continuo”). Questo “miglioramento continuo” si traduce nella necessità di rivedere periodicamente, ogni due/tre anni, gli obiettivi contenuti nei disciplinari, in modo da “alzare l'asticella” in maniera progressiva: compito che dovrà essere assolto dal TES.

A seguito di ciò si è deciso di strutturare il disciplinare nella forma di una griglia di valutazione che assegni un punteggio a seconda del grado di raggiungimento di determinati obiettivi. Il raggiungimento di un punteggio complessivamente almeno sufficiente permette l'attribuzione della qualifica di AES. Lo stesso punteggio, declinato nelle sue varie componenti, permetterà all'AES di analizzare il proprio comportamento socio-ambientale, esplicitandone i propri punti di forza/debolezza, anche in riferimento agli altri AES.

In tutto ciò essenziale sarà il lavoro della Segreteria, che dovrà essere in grado di aiutare gli AES

Principi generali dei disciplinari dell'ES trentina – versione 30 gennaio 2016

nel raggiungimento e nel miglioramento dei propri comportamenti socio-ambientali. Determinante sarà inoltre il ruolo del TES che dovrà essere in grado di “leggere” in maniera prospettica le prestazioni socio-ambientali degli AES in modo da “alzare l’asticella” dei disciplinari. Di pari importanza infine sarà l’impegno degli AES nel proporre nuove idee per migliorare i disciplinari, non “adagiandosi” sui risultati raggiunti e consolidati.

Solo se si realizzerà questa collaborazione tra Segreteria, TES e AES i disciplinari potranno trasformarsi in un incentivo verso il “miglioramento continuo” sopra auspicato.

LA STRUTTURA DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare è composto da due documenti:

- la tabella del disciplinare;
- le note alla tabella del disciplinare.

La tabella del disciplinare prende la forma di una griglia di valutazione, divisa in **categorie** che richiamano i 6 **principi** indicati dall'art. 3 della Legge: ecocompatibilità, trasparenza, equità e solidarietà, buona occupazione, partecipazione, consapevolezza del limite. In ciascun disciplinare sono stati individuate 5 categorie, in quanto si è ritenuto di non associare al principio “consapevolezza del limite” alcuna categoria, in quanto tale principio si è ritenuto essere già ricompreso, in massima parte, negli altri 5.

All'interno di ciascuna categoria sono stati individuati uno o più **macro-ambiti**, ossia delle aree di interesse ritenute determinanti per la quantificazione del comportamento socio-ambientale dell'aspirante AES (es. per la categoria “Ecocompatibilità” il macro-ambito “Impatto di prodotti e servizi”).

Per ciascuno di questi macro-ambiti è stata individuata una **declinazione**, ossia l'aspetto specifico che si intende analizzare (es. per il macro-ambito “Impatto di prodotti e servizi” la declinazione “Acquisti dal mondo dell'economia solidale”).

Per ciascuna declinazione vengono poi identificati degli **indicatori** che forniscono il parametro utilizzato per quantificarne il punteggio (es. per la declinazione “acquisti dal mondo dell'economia solidale” l'indicatore è “Numero di beni e/o servizi acquistati dai settori della LP 13/2010 art. 3”). Questa quantificazione avviene attraverso l'identificazione di alcuni **gradi** crescenti di soddisfacimento, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio (es. per l'indicatore “Acquisti dal mondo dell'economia solidale”: nessun acquisto_0 punti, 1 acquisto_1 punto, da 2 a 3 acquisti_2 punti, 4 o più acquisti_3 punti)

Principi generali dei disciplinari dell'ES trentina – versione 30 gennaio 2016

LE DECLINAZIONI

A livello di declinazioni vengono introdotte due tipologie di significatività a seconda dell'importanza loro attribuita:

- “obbligatorie”, quando si ritiene che tali declinazioni siano qualificanti per il settore;
- “facoltative”, quando se ne ravvisa una certa importanza.

La qualifica di AES viene attribuita al contemporaneo verificarsi di due condizioni:

- l'aspirante AES adempie a tutte le declinazioni identificate come “obbligatorie”;
- l'aspirante AES ottiene un punteggio “sufficiente” sommando i voti ottenuti su tutte le declinazioni “facoltative”.

IL PUNTEGGIO

Come prima specificato, la struttura a griglia ha come obiettivo l'attribuzione di un **punteggio finale** che esprima il comportamento socio-ambientale dell'aspirante AES in termini numerici. Tale punteggio è raggiunto sommando tutti i voti attribuiti con le azioni “facoltative”.

Il punteggio “sufficiente”

La quantificazione del punteggio “sufficiente”, che potrà essere diverso a seconda del disciplinare considerato, è contenuta nelle “Note alla tabella del disciplinare”, ossia il documento esplicativo accompagnato a ogni singola tabella del disciplinare.

La sufficienza “d’ufficio”

In considerazione del carattere innovativo di alcune declinazioni introdotte nei disciplinari, in sede di verifica dei requisiti potrebbe essere necessario attribuire un punteggio sufficiente “d’ufficio” ad alcune declinazioni preventivamente identificate come tali. **Questa eventualità verrà evidenziata nella tabella, nelle note relative alla declinazione analizzata.** Ciò potrebbe avvenire quando la declinazione riguarda azioni particolarmente innovative/complesse, che l'aspirante AES non aveva mai pensato, o potuto, realizzare. In questo caso l'aspirante AES si impegnerà a partecipare alle iniziative promosse dalla Segreteria per rendere operativa tale declinazione. La sufficienza “d’ufficio” verrà attribuita all'aspirante AES solo relativamente alla prima domanda di iscrizione e solo per il primo anno di iscrizione.